



# Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO  
Ufficio 8 – Biocidi e cosmetici  
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

<Spazio riservato per l'apposizione  
dell'etichetta di protocollo>

I.5.i.d.2/837

Spett.le  
**ZAPI S.p.A.**  
Via Terza Strada 12  
35026, Conselve (PD), Italia  
zapi@pec.it  
mariateresa.rigato@zapi.it

**OGGETTO: Prodotto biocida: TX3 GEL, SKULD SCARAFAGGI GEL, SKULD GEL, PROTEMAX SCARAFAGGI GEL BOX, PROTEMAX GEL, PROTEMAX GEL SCARAFAGGI, GS1 GEL TRAP SCARAFAGGI, KAPTER FLUOGEL, SKULD FLUOGEL SCARAFAGGI, GS2 GEL ESCA SCARAFAGGI, VAPE ESCA SCARAFAGGI, VAPE EXPERT ESCA SCARAFAGGI, TX3 SCARAFAGGI GEL, ZAPICID GEL GOCCE SCARAFAGGI, SKULD FLUOGEL, FASTION GEL SCARAFAGGI, ZAPICID GEL BOX SCARAFAGGI, SKULD SCARAFAGGI FLUOGEL, SKULD GEL SCARAFAGGI, GEL SCARAFAGGI GX1**

**Case number: BC-FS079582-14**

**Trasmissione decreto di modifica amministrativa.**

Si trasmette, in allegato, il D.D. di modifica amministrativa relativo al prodotto biocida indicato in oggetto n. **IT/2018/00526/AUT**.

Si richiama l'attenzione di codesta società su quanto disposto dal Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008 e ss.mm.ii., relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Si rammenta, inoltre, che codesta società, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 del Regolamento (UE) 354/2013 e dalla sezione 2, punto 11 del relativo allegato, ha l'obbligo di adeguare autonomamente gli stampati del prodotto alla vigente normativa in materia di etichettatura e sue eventuali modifiche, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Ministero della salute del 10 febbraio 2015, recante, "*Disciplina dell'iter procedimentale ai fini dell'adozione dei provvedimenti autorizzativi da parte dell'autorità competente previsti dal Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi*".

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO 8  
dott.ssa Raffaella Perrone\*

\*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993

Referente tecnico: **Fabio Caporale** 06 5994 3714  
email: f.caporale@sanita.it

Referente amministrativo: **Claudia Renzi**  
email: c.renzi-esterno@sanita.it



# Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO  
UFFICIO 8  
IT/2018/00526/AUT

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO 8

**VISTO** l'art. 15 della Legge n. 97 del 06 agosto 2013 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013";

**VISTO** il Regolamento (UE) 528/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi e, in particolare, gli artt.19 e ss.;

**VISTO** il decreto di prima autorizzazione del prodotto biocida di cui al dispositivo del presente decreto, rilasciato in data 31 ottobre 2018;

**VISTA** l'istanza NA-ADC, case number BC-FS079582-14, presentata sul Registro Europeo R4BP3 in data 02 settembre 2022;

**RITENUTA** la conformità di detta documentazione alla normativa vigente in materia di immissione sul mercato di biocidi;

## DECRETA:

La modifica amministrativa del prodotto biocida:

<b>DENOMINAZIONE</b>	<b>TX3 GEL, SKULD SCARAFAGGI GEL, SKULD GEL, PROTEMAX SCARAFAGGI GEL BOX, PROTEMAX GEL, PROTEMAX GEL SCARAFAGGI, GS1 GEL TRAP SCARAFAGGI, KAPTER FLUOGEL, SKULD FLUOGEL SCARAFAGGI, GS2 GEL ESCA SCARAFAGGI, VAPE ESCA SCARAFAGGI, VAPE EXPERT ESCA SCARAFAGGI, TX3 SCARAFAGGI GEL, ZAPICID GEL GOCCE SCARAFAGGI, SKULD FLUOGEL, FASTION GEL SCARAFAGGI, ZAPICID GEL BOX SCARAFAGGI, SKULD SCARAFAGGI FLUOGEL, SKULD GEL SCARAFAGGI, GEL SCARAFAGGI GX1</b>
<b>PRINCIPIO ATTIVO:</b>	<b>imidacloprid (CAS n° 138261-41-3)</b>
<b>TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE RESPONSABILE DELL'IMMISSIONE SUL MERCATO</b>	<b>ZAPI S.p.A. Via Terza Strada 12 35026, Conselve (PD), Italia</b>
<b>NUMERO DI AUTORIZZAZIONE</b>	<b>IT/2018/00526/AUT</b>
<b>SCADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE</b>	<b>31 ottobre 2023</b>
<b>TIPOLOGIA DI PRODOTTO</b>	<b>PT18</b>

A far data dalla notifica del presente decreto, la società **ZAPI S.p.A.** è tenuta a produrre e commercializzare il prodotto come biocida esclusivamente alle condizioni riportate nel SPC (sommario delle caratteristiche del prodotto) aggiornato e caricato nel Registro Europeo, e nell'allegato 1 (ulteriori condizioni dell'autorizzazione).

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale competente entro il termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni.

Roma, lì

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO 8  
dott.ssa Raffaella Perrone

## Allegato 1

### Ulteriori Condizioni dell'Autorizzazione

#### **ETICHETTATURA**

- L'etichetta del prodotto biocida oggetto della presente autorizzazione dovrà essere redatta nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 69 del Regolamento (UE) n.528/2012 riportando le informazioni di cui al sommario delle caratteristiche del prodotto riportato in Allegato I.
- Tutte le etichette del prodotto biocida devono riportare il numero di autorizzazione attribuito dal presente decreto, con la seguente dicitura:

***“PRODOTTO BIOCIDA (PT18)***

***AUTORIZZAZIONE DEL MINISTERO DELLA SALUTE n. IT/2018/00526/AUT”***

- Per ogni categoria di utilizzatore autorizzata (Professionisti/ Professionisti formati/ Utilizzatori non professionisti) deve essere predisposta una etichetta distinta.
- L'etichetta dovrà contenere l'indicazione dell'officina di produzione e sito produttivo del formulato autorizzato.
- Nell'etichetta l'esatta denominazione del biocida dovrà comunque essere individuabile attraverso una colorazione e un carattere unici in contrasto con le altre eventuali colorazioni e caratteri usati nel testo degli stampati autorizzati.
- L'etichetta del prodotto non contiene le formule «biocida a basso rischio», «non tossico», «innocuo», «naturale», «rispettoso dell'ambiente», «rispettoso degli animali» o indicazioni analoghe comportanti una sottovalutazione degli effetti potenziali del prodotto da parte dell'utilizzatore e non devono riportare dizioni riferite al prodotto che possano generare confusione per quanto concerne i rischi che il prodotto comporta per l'uomo o l'ambiente.

È consentita l'immissione sul mercato dei biocidi a condizione che le indicazioni dell'etichetta siano redatte in lingua italiana.